Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Mercoledì, 1° giugno — Numero 128

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

AVVISO DI SPEDIZIONE
del 3° volume della Raccolta ufficiale delle leggi e decreti dell'anno 1920

Si rende noto a tutti gli abbonati alla Raccolta ufficiale che si è ora ultimata la spedizione del 3° volume dell'anno 1920.

Gli eventuali reclami pel mancato recapito del volume in oggetto dovranno indirizzarsi al R. Ufficio gestione e vendita delle leggi e decreti - via Giulia, n. 52, Roma - entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, avvertendo che, trascorso detto termine, essi non verranno più accettati e gli interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

Ad evitare inutile corrispondenza, si fa noto agli uffici ed ai privati abbonati solo alla *Gazzetta ufficiale*, che essi non hanno diritto alla spedizione dei volumi della Raccolta ufficiale per la cui associazione è dovuta un'altra quota di abbonamento.

Regio decreto-legge 3 febbraio 1921, n. 663, *che dà facoltà al ministero delle finanze di limitare o comunque di regolare l'importazione delle merci identiche o similari a quelle che saranno cedute al Governo italiano dagli Stati ex nemici in conto riparazioni danni di guerra.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Trattato di pace tra le Potenze alleate e associate e

la Germania firmato a Versaglia il 28 giugno 1919;

l'Austria firmato a Saint-Germain il 10 settembre 1919;

la Bulgaria firmato a Neuilly-sur-Seine il 27 novembre 1919;

l'Ungheria firmato a Trianon il 4 giugno 1920;

la Turchia firmato a Sèvres il 4 agosto 1920;
Visto il protocollo della Conferenza di Spa del 16 luglio 1920;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto con i ministri delle finanze, del tesoro e dell'agricoltura;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà al ministro delle finanze, d'accordo con i ministri del tesoro, dell'industria e del commercio, e dell'agricoltura, e sentiti il Comitato per le importazioni e le esportazioni, di cui ai Regi decreti 24 novembre 1914, n. 1303, e 24 luglio 1919, n. 1296 e il Comitato interministeriale, di cui al Regio decreto 1° settembre 1920, n. 1336, di limitare o comunque di regolare l'importazione delle merci identiche o similari a quelle che, in adempimento delle clausole contenute nei trattati di pace, sono cedute al Governo italiano dagli Stati ex nemici in conto riparazioni danni di guerra.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — MICHELI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 5 maggio 1921, n. 653, *riguardante la unificazione legislativa per la difesa dell'Erario nelle nuove Provincie del Regno.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto col ministro del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono pubblicati ed avranno esecuzione, con le modifiche stabilite nei seguenti articoli, nei territori annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, il testo unico delle leggi sull'Avvocatura erariale, approvato col R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303, ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 24 novembre 1913, n. 1304, con le modificazioni contenute nei decreti Luogotenenziali 13 aprile 1919, nn. 558 e 559, 21 aprile 1919, n. 560 nei Regi decreti-legge 22 agosto 1919, n. 1595, e 2 ottobre 1919, n. 1810, nel R. decreto 9 ottobre 1919 numero 1938, e nei Regi decreti-legge 27 novembre 1919, n. 2231, e 31 dicembre 1919, n. 2500.

Art. 2.

Le procure di finanza di Trieste e Trento assumono il nome di Avvocature erariali e fanno parte al pari delle altre Avvocature erariali distrettuali del Regno della R. Avvocatura erariale, alla dipendenza della Avvocatura generale erariale.

Art. 3.

La procura di finanza di Zara è soppressa.
È istituita a Zara, per i territori dalmati annessi all'Italia con la legge 19 dicembre 1920, n. 1778, una sezione dell'Avvocatura erariale distrettuale di Trieste da questa diretta e dipendente, con le stesse attribuzioni per quanto riguarda la rappresentanza in giudizio e consulenza.

Art. 4.

Le denominazioni di « Procura di finanza », « Ufficio fiscale » od altre consimili che si riscontrino nelle leggi, nelle ordinanze e nei decreti vigenti nei territori indicati nell'art. 1 sono sostituite dalla denominazione « Avvocatura erariale ».

Art. 5.

Le nuove Avvocature distrettuali funzioneranno con personale dei ruoli organici della R. Avvocatura erariale.
Tuttavia i funzionari del cessato regime, che alle medesime sono addetti, continueranno nell'attuale applicazione fino a quando non sarà altrimenti provveduto nei loro riguardi.

Art. 6.

Oltre alle attribuzioni stabilite nelle leggi organiche sull'Avvocatura erariale, spetteranno alle Avvocature distrettuali di Trieste e Trento entro i limiti della propria circoscrizione quelle stabilite dalle leggi del Regno che sono state o saranno pubblicate nelle nuove Provincie e quelle stabilite nelle leggi ed ordinanze che ivi sono ancora in vigore

Art. 7.

La rappresentanza delle varie Amministrazioni nei giudizi, in cui la competenza giudiziale sia quella del foro generale in conformità ai paragrafi 74 e 75

comma 2° della norma di giurisdizione legge 1° agosto 1895, n. 111 B. L. I., spetta a quella Avvocatura erariale distrettuale, nella cui circoscrizione si trovi la cosa litigiosa o in mancanza a quella Avvocatura erariale, nella cui circoscrizione si verificò l'avvenimento, dal quale è derivata la pretesa che viene fatta valere: mancando anche questo criterio, la competenza giudiziale si regola secondo la sede dell'Ufficio immediatamente dipendente dall'Amministrazione centrale.

Art. 8.

Resta inalterata la competenza territoriale dell'Avvocatura erariale a sensi del paragrafo 9 della legge 12 luglio 1872, B. L. I., n. 112, concernente controversie per lesioni di diritti commesse da impiegati giudiziari.

Art 9.

Per le cause da trattarsi dinanzi i tribunali o ai giudici distrettuali fuori della sede dell'Avvocatura erariale distrettuale è autorizzata a delegarvi un proprio funzionario od un avvocato del libero foro, oppure, qualora non sia obbligatorio il ministero di un avvocato, un ufficio dello Stato nella sede del giudizio della causa.

La liquidazione degli onorari e delle spese dell'avvocato del libero foro, che accetta la delegazione, spetta all'Avvocatura erariale distrettuale che lo ha delegato, salvo il ricorso alla Avvocatura erariale generale di Roma, la quale decide inappellabilmente.

Art. 10.

Ove sorga la necessità di provvedere alla rappresentanza o difesa di cause nelle quali siavi conflitto di interessi fra un'Amministrazione statale da una parte e uno o l'altro degli Enti godenti del patrocinio erariale dall'altra, sarà di volta in volta delegato con decreto Ministeriale alla rappresentanza o difesa dell'Ente patrimoniale, udito il parere dell'avvocato generale erariale, un avvocato del libero foro. In caso di conflitto di interessi fra i singoli Enti patrimoniali, saranno delegati per la rispettiva rappresentanza avvocati del libero foro.

Art. 11.

Le citazioni ed in genere le notificazioni giudiziarie nelle cause sia contenziose che non contenziose, come pure nelle cause penali interessanti le Amministrazioni dello Stato e gli Enti che godono del patrocinio erariale in quanto il patrocinio erariale sia per essi obbligatorio, si devono intimare a pena di nullità, alla competente Avvocatura erariale distrettuale.

Art. 12.

Sono mantenute in vigore le disposizioni tuttora vigenti circa il servizio di cassa ed il diritto di assegno dell'avvocato erariale distrettuale, come pure il regolamento per la ripartizione e la liquidazione degli onorari tra i funzionari dell'Avvocatura erariale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 13 marzo 1921, n. 659, *che stabilisce la validità del diploma di laurea in scienze economiche e commerciali, conseguito nei RR. Istituti superiori di studi commerciali, per l'ammissione ai concorsi per la carriera consolare.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 agosto 1870, n. 5830;

Vista la legge 9 giugno 1907, n. 298;

Vista la legge 20 marzo 1913, n 268;

Visto il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2577;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quello dell'industria e commercio e dell'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il diploma di laurea in scienze economiche e commerciali, conseguito nei RR. Istituti superiori di studi commerciali, è valido per l'ammissione ai concorsi per la carriera consolare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

SFORZA — ALESSIO — CROCE.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 3 aprile 1921, n. 660, *concernente la costituzione ed il funzionamento del Consiglio zootecnico istituito presso il Ministero dell'agricoltura.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 febbraio 1904, che istituisce il Consiglio zootecnico presso il Ministero per l'agricoltura;

Ritenuta la opportunità di modificare la costituzione ed il funzionamento del Consiglio zootecnico;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio zootecnico, presso il Ministero per la agricoltura, istituito a sensi dell'art. 1 del R. decreto 25 febbraio 1904, è composto di 17 membri.

Ne fanno parte: i membri di diritto contemplati dall'art. 3 del R. decreto 25 febbraio 1904, e dal decreto Luogotenenziale 23 settembre 1917;

il direttore generale degli affari economici del Ministero delle Colonie od un suo delegato, pure quale membro di diritto;

un delegato delle Regie scuole superiori di agricoltura, scelto tra i propri professori a titolo ufficiale;

un delegato delle RR. scuole superiori di medicina veterinaria, scelto fra i propri professori a titolo ufficiale;

un delegato delle cattedre ambulanti di agricoltura, designato dall'Unione italiana delle cattedre ambulanti di agricoltura, e scelto tra il personale tecnico delle cattedre stesse o della Unione;

tre allevatori di bestiame (uno del nord, uno del centro, ed uno del sud d'Italia e delle isole), designati cumulativamente da Associazioni, Federazioni od Enti, regolarmente costituiti, di carattere nazionale, regionale o provinciale, che specificatamente mirino all'incremento della produzione zootecnica;

due rappresentanti dell'industria del latte e della cooperazione lattiera, designati da Associazioni od Enti, regolarmente costituiti, di carattere nazionale, regionale o provinciale, che specificatamente mirino all'incremento della produzione casearia;

quattro membri di nomina Regia, scelti fra cultori di discipline zootecniche, tecnologiche ed economico agrarie.

Il presidente è nominato con R. decreto, su proposta del ministro per l'agricoltura.

I membri del Consiglio zootecnico restano in carica tre anni, si rinnovano per un terzo ogni anno, e possono essere rieletti. Per i primi due anni si estrarranno a sorte i membri che devono scadere.

Art 2.

Con decreto del Nostro ministro per l'agricoltura saranno indicate le Associazioni e gli Enti che dovranno procedere alla designazione dei tre allevatori e dei due rappresentanti dell'industria del latte, di cui all'articolo precedente e saranno stabilite le norme relative alla designazione.

Art. 3.

Il Comitato zootecnico, istituito a sensi dell'art. 5 del R. decreto 25 febbraio 1904, è composto di sette membri, ed ha carattere di Giunta permanente del Consiglio.

Ne fanno parte, oltre i membri di diritto contemplati dal predetto art. 5 del R. decreto 25 febbraio 1904, e dal decreto Luogotenenziale 23 settembre 1917;

il presidente del Consiglio zootecnico, che è anche presidente del Comitato;

tre membri, eletti dal Consiglio zootecnico fra gli altri suoi componenti.

I membri del Comitato restano in carica un anno, e possono essere rieletti.

Art. 4.

Il Consiglio e il Comitato zootecnico hanno un segretario e un segretario aggiunto, che saranno scelti dal ministro di agricoltura fra i funzionari del Ministero.

Art. 5.

Gli attuali componenti il Consiglio zootecnico resteranno in carica fino a quando non si sarà provveduto alle nuove nomine, in conformità delle disposizioni portate dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI.

Visto: *Il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 658. Regio decreto 10 febbraio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Pescopagano deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n 487, già fissato in L. 4223,42 col decreto Reale 29 marzo 1914, n. 954, è elevato a L. 5423,42 dal 1° ottobre 1920.

N. 662. Regio decreto 31 marzo 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, vengono apportate modificazioni al vigente statuto organico della Cassa di risparmio di Roma.